

Dall'Ufficio Anagrafe

Chiusura degli uffici frazionali e recapito a domicilio dei documenti

Portiamo a conoscenza dei censiti di Darzo e Lodrone che dal gennaio 2001 il servizio di recapito al mattino presso gli uffici frazionali è stato sospeso in considerazione dell'esiguo utilizzo del servizio da parte dei cittadini impediti a recarsi presso gli uffici comunali di Storo.

In sua sostituzione, come indicato sull'avviso affisso agli uffici frazionali, ha iniziato a funzionare un recapito a domicilio dei certificati richiesti per telefono da persone che sono impossibilitate a ritirarli presso gli uffici comunali di Storo.

Nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici comunali in vigore dal 1° marzo 2001

Giorno della settimana	mattina	pomeriggio
Dal Lunedì al Venerdì	dalle 9.00 alle 12.00	dalle 16.30 alle 18.30



Avviso ai residenti

Nel 1995, l'Amministrazione Comunale, su iniziativa dell'allora Assessore alla Cultura, ragioniere Angela Collotta, ha messo a disposizione di ogni famiglia residente il volume *Le chiese del Comune di Storo*, autori R. Codroico e G. Poletti, un bel libro sui tesori artistici delle nostre chiese, ricco di riferimenti storici e corredato da numerose fotografie.

Le famiglie che non hanno ancora ritirato questa pubblicazione e che sono interessate possono rivolgersi alla Biblioteca comunale.

Comune di Storo: Popolazione residente al 31.12.2000

ABITANTI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	DIFF. COL 1999
Storo	1.346	1.378	2.724	+2
Darzo	360	343	703	+1
Lodrone	451	490	941	+2
Riccomassimo	23	20	43	-4
Totale	2.180	2.231	4.411	+1



CAPIFAMIGLIA	FAMIGLIE	DIFE. COL 1999
Storo	1.023	+7
Darzo	270	+7
Lodrone	357	+3
Riccomassimo	18	-1
Totale	1.668	+16

NATI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	DIFE. COL 1999
Storo	17	19	36	-4
Darzo	3	4	7	-2
Lodrone	5	9	14	+6
Riccomassimo	0	0	0	=
Totale	25	32	57	=

MORTI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	DIFFERENZA COL 1999
Storo	17	13	30	+7
Darzo	4	6	10	+2
Lodrone	4	3	7	+2
Riccomassimo	1	0	1	=
Totale	26	22	48	11

IMMIGRATI		DIFE. COL 1999
Maschi	33	+5
Femmine	29	-15
Totale	62	-10

EMIGRATI		DIFE. COL 1999
Maschi	42	-4
Femmine	28	-3
Totale	70	-7

STRANIERI		DIFE. COL 1999
Maschi	83	+8
Femmine	58	+1
Totale	141	+9

Incremento della popolazione del Comune di Storo

ABITANTI DEL COMUNE	1936	1940	1950	1953	1960
	3.436	3.530	3.915	3.166*	3.436
	1970	1980	1990	2000	Incremento dopo il 1953
	3.664	3.898	4.362	4.411	39,32%

* Nota bene: nel 1953 le frazioni di Bondone e Baitoni con 872 abitanti si sono staccate dal Comune di Storo formando il Comune di Bondone.

Cognomi e nomi maschili e femminili più diffusi nel Comune

Statistica elaborata dall'Ufficio Anagrafe

Nomi Femminili		Nomi Femminili		Nomi Maschili		Nomi Maschili	
Maria	75	Giulia	21	Giovanni	60	Paolo	29
Margherita	38	Daniela	20	Marco	47	Franco	27
Anna	37	Chiara	20	Andrea	44	Mario	27
Giovanna	32	Monica	20	Roberto	39	Antonio	27
Lucia	30	Michela	19	Luca	39	Claudio	26
Laura	27	Valentina	18	Luigi	39	Alessandro	26
Elena	27	Silvia	18	Michele	38	Stefano	25
Paola	24	Barbara	17	Francesco	36	Massimo	23
Domenica	22	Francesca	17	Pietro	35	Mauro	22
Elisa	21	Luciana	17	Angelo	35	Bruno	22
Angela	21	Sonia	16	Domenico	34	Fabio	22
Sara	21	Fiore	15	Giuseppe	33	Alberto	20

Cognomi	Numero
Grassi	175
Zanetti	160
Zontini	159
Giovanelli	124
Marini	107
Ferretti	86
Bonomini	83
Mezzi	82
Beltramolli	80
Lombardi	78
Beltrami	77
Poletti	66
Armanini	64

Cognomi	Numero
Pasi	63
Cortella	60
Melzani	59
Malcotti	58
Tonini	57
Zocchi	55
Moneghini	54
Berti	52
Scaglia	50
Rinaldi	47
Fusi	46
Donati	44

Informazioni relative al contributo di concessione, meglio conosciuto come pagamento degli Oneri

Come tutti già sapranno, il rilascio di una concessione edilizia comporta il pagamento del contributo di concessione da parte del richiedente.

Il principio dell'onerosità della concessione edilizia risale alla legge nazionale n. 765 del 1967, quando si cominciò ad affermare che la trasformazione del territorio agricolo in terreno edificabile comportava l'assunzione a carico del proprietario del costo delle opere di urbanizzazione primaria e di una parte del costo delle opere di urbanizzazione secondaria. È chiaro che la trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile comporta la realizzazione di impianti infrastrutturali quali la rete stradale, la rete idrica, la rete di fognatura (urbanizzazione primaria) e le altre opere indispensabili a rendere funzionale l'insediamento; essa comporta altresì la realizzazione di attrezzature pubbliche in genere, impianti sportivi, asili, scuole, case sociali ecc. (urbanizzazione secondaria), in grado di rendere l'insediamento adeguato ai futuri utenti e all'altezza dei servizi richiesti in una società civile.

Nel Comune di Storo si incominciò a

pagare gli oneri per l'urbanizzazione secondaria in seguito all'approvazione del Regolamento deliberato dal Consiglio comunale in data 24 marzo 1976.

Con la legge urbanistica provinciale n. 22 del 5 settembre 1991, tuttora vigente, viene ripreso il concetto dell'onerosità della concessione edilizia e viene inoltre stabilito che tutti coloro che richiedono una concessione devono sostenere, oltre al costo delle opere di urbanizzazione secondaria già previsto, anche quello per le opere di urbanizzazione primaria e il costo di costruzione.

Le spese di urbanizzazione primaria, secondaria e il costo di costruzione sono pari ciascuno ad un terzo del contributo complessivo. Il contributo di concessione viene fissato in forma parametrica in un quid a metro cubo (o metro quadro) sulla base del costo di costruzione che viene stabilito e aggiornato annualmente dalla Provincia.

Per quanto riguarda il Comune di Storo, i parametri del contributo di concessione, che risultano essere i più bassi di tutti i Comuni del Trentino, sono riassunti nella seguente tabella:

	Categoria	Costo al metro quadrato o al metro cubo
1	Economico popolare: comprende gli edifici destinati a scopo abitativo primario, aventi un volume non superiore a 400 mc. per la parte residenziale e 200 mc. per gli accessori quali cantine, depositi, soffitte ecc.	Lire 15.450 al mc.
2	Superiore stagionale: comprende gli edifici che superano i limiti previsti dalla categoria precedente e le cosiddette seconde case	Lire 21.600 al mc.
3	Di lusso: non esistono edifici che rientrano in questa tipologia nel nostro comune	Lire 23.150 al mc.
4	Alberghiera: comprende alberghi, ristoranti, hotel, ecc.	Lire 18.500 al mc.
5	Complessi turistici all'aperto: comprende aree adibite a campeggio	Lire 2.200 al mq.
6	Strutture ricettive permanenti: comprende gli edifici a servizio delle aree della categoria precedente	Lire 18.500 al mq.
7	Attività agricole, artigianali ed industriali: comprende le categorie del settore primario e secondario quali stalle, fabbriche, laboratori ecc.	Lire 7.200 al mq.
8	Attività commerciali, direzionali e servizi: comprende le categorie del settore terziario, quali uffici, negozi, banche ecc.	Lire 40.400 al mq.

Agevolazioni ed esenzioni per determinate categorie ed opere

Per calcolare il contributo da versare prima del rilascio della concessione edilizia, relativo alla costruzione di una nuova casa di abitazione, è necessario moltiplicare i metri cubi dell'edificio per il costo unitario previsto dalla relativa categoria inserita nella tabella sopra riportata.

Ad esempio: per una nuova casa di 120 mq costruita su 2 piani con sottotetto, avente un volume complessivo pari a circa 800 mc, è necessario versare un contributo di Lire 17.300.000, ottenuto moltiplicando il volume totale per il costo unitario previsto dalla categoria n. 2 (Lire 21.600 al mc), mentre per costruire un capannone industriale avente una superficie di 1000 mq (50m x 20m) è necessario versare un contributo di Lire 7.200.000, ottenuto moltiplicando la superficie netta per il costo unitario previsto dalla categoria n. 7 (Lire 7.200 al mq.).

Nel caso di ampliamento o sopraelevazione di un edificio già esistente il contributo da versare viene calcolato solamente per il nuovo volume aggiunto.

Il regolamento comunale prevede anche delle agevolazioni ed esenzioni per determinate categorie e/o particolari opere:

- garage, il cui volume viene detratto dal volume complessivo dell'edificio;
- parcheggi, per i quali non è previsto nessun pagamento;
- costruzioni in zone agricole destinate alla coltivazione del fondo, ad esempio locali per il ricovero degli attrezzi agricoli ecc;
- fabbricati fino a 400 mc. che costituiscono la prima abitazione dell'agricoltore;
- recupero, risanamento o ristrutturazione di edifici esistenti che vengono destinati a scopo abitativo primario (prima casa). Si tratta di interventi (ad esempio recupero di una soffitta o

di un sottotetto) la cui realizzazione è strettamente necessaria per fornire l'alloggio al richiedente e alla sua famiglia, i quali non devono però disporre di un altro alloggio di proprietà nel Comune;

- risanamento o ristrutturazione che non comporti aumento di volume o cambio di destinazione d'uso, ad esempio ristrutturazione di uno o più appartamenti esistenti.

Inoltre per tutti i casi in cui viene realizzata la prima abitazione, il regolamento prevede l'esenzione dal pagamento di una quota pari ad un terzo della tariffa unitaria, limitatamente ai primi 400 mc. di volume.

Quindi, per la costruzione di una prima casa di abitazione avente le stesse dimensioni del primo esempio citato sopra, è possibile richiedere un'esenzione di Lire 2.880.000 ottenuta moltiplicando 1/3 di Lire 21.600 per 400 mc. In questo caso il contributo di concessione da versare ammonterebbe a Lire 14.420.000, che si ottiene sottraendo dall'importo totale di Lire 17.300.000 lo sconto di Lire 2.880.000.

A differenza di quanto accade nelle altre province d'Italia, in Trentino il pagamento deve essere corrisposto prima del rilascio della concessione edilizia e non è prevista la possibilità di posticiparlo o di rateizzarlo.

I proventi dei contributi di concessione vengono introitati nel bilancio Comunale e sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi situati nei centri storici nonché all'acquisizione di aree ed immobili destinati all'edilizia abitativa.

Nel caso della mancata utilizzazione di una concessione ottenuta, il titolare può richiedere il rimborso del versamento effettuato.

Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito ci si può rivolgere all'Ufficio Tecnico comunale.